

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1223/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2014

che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la procedura semplificata di appuramento del regime di perfezionamento attivo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 544 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽²⁾ prevede una semplificazione dell'appuramento del regime di perfezionamento attivo. Nell'ambito di tale semplificazione, alcune merci di importazione sono considerate riesportate o esportate, sebbene siano state effettivamente immesse sul mercato dell'Unione senza una successiva dichiarazione in dogana e il pagamento dei dazi all'importazione.
- (2) L'articolo 544, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2454/93 riguarda la consegna di aeromobili civili. La semplificazione dell'appuramento del regime di perfezionamento attivo concernente gli aeromobili civili rafforza la competitività del settore dell'aviazione a livello internazionale e contribuisce alla creazione di un valore aggiunto nell'Unione.
- (3) È opportuno estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 544, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2454/93 agli aeromobili militari in modo che tali aeromobili possano beneficiare della procedura semplificata di appuramento del regime di perfezionamento attivo al pari degli aeromobili civili.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 544 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

- «c) la consegna di aeromobili; tuttavia, l'ufficio doganale di controllo consente che il regime sia appurato con la prima assegnazione delle merci di importazione alla produzione, riparazione, modifica o trasformazione di aeromobili o di parti di aeromobili, a condizione che le scritture del titolare consentano di verificare la corretta applicazione e gestione del regime;».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GUL 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

